



Roma, 23 marzo 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 00087

Oggetto: CORONAVIRUS COVID-19: DL 16 MARZO 2020 – ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti comunicazioni sull'argomento e, a integrazione delle stesse, si riportano sommariamente ulteriori disposizioni di possibile interesse per le farmacie contenute nel DL 18/2020 "Cura-Italia", entrato in vigore il 17 marzo scorso.

• CASSA INTEGRAZIONE

L'articolo 19 del DL 18/2020 prevede che datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Gli articoli 20 e 21 prevedono rispettivamente:

- il riconoscimento alle aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO in deroga per un periodo massimo di 9 settimane.
- i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23.2.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

L'articolo 22 prevede che le Regioni, in favore dei datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane

• CONGEDO SPECIALE E BONUS BABY SITTING

L'articolo 23 prevede uno speciale congedo per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582



l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni. L'indennità è determinata al 50%.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

In alternativa a quanto sopra, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro

• ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI

L'articolo 24 prevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

• QUARANTENA EQUIPARATA ALLA MALATTIA

L'articolo 26 del DL 18/2020 prevede l'equiparazione della quarantena alla malattia. Per il lavoratore del settore privato infatti, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e, inoltre, non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile 2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

• LICENZIAMENTI

Con l'articolo 46 il decreto interviene anche in tema di licenziamenti prevedendone la sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni.

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti del lavoro.

• SOSPENSIONE/PROROGA TERMINI

L'articolo 103 prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



L'articolo 104 Proroga la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto al 31 agosto 2020.

L'articolo 108 prevede che, fino al 31 maggio 2020, gli operatori postali possano consegnare prodotti postali (raccomandate, assicurate e pacchi) previo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma.

• AGEVOLAZIONI FISCALI PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI AZIENDALI E LOCAZIONI DI NEGOZI

L'articolo 64 istituisce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario.

Le disposizioni di attuazione sono demandate a un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schito